

# Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei Diritti dell'Uomo

3° trimestre 2010

## I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

**Sentenza [Neulinger e Shuruk](#) contro la Svizzera del 6 luglio 2010 (Grande Camera; n. 41615/07)**

*Articolo 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare); ritorno di un minore rapito*

La decisione secondo cui un bambino di sette anni, portato in Svizzera illegalmente da sua madre nel 2005, debba tornare in Israele non è compatibile con l'interesse superiore del minore. Nonostante la Svizzera, al momento della sentenza del Tribunale federale non abbia oltrepassato il margine d'apprezzamento, devono essere considerati gli sviluppi che si sono realizzati nel frattempo e che sono stati provocati anche dalla decisione della Corte stessa di adottare provvedimenti provvisori affinché il minore potesse restare in Svizzera durante la procedura. Considerato che il minore ha soggiornato per cinque anni in Svizzera, che il diritto di visita del padre in Israele è limitato e che la madre potrebbe incorrere in una pena detentiva in Israele, il ritorno del minore costituirebbe un'ingerenza sproporzionata nel diritto del minore e della madre al rispetto della vita privata e familiare.

La Corte ritiene violato l'articolo 8 CEDU (16 voti contro 1). Revoca della decisione della Camera dell'8 gennaio 2009 (cfr. rapporto sul 1° trimestre 2009).

**Sentenze [Agraw](#) e [Mengesha Kimfe](#) contro la Svizzera del 19 luglio 2010 (n. 3295/06 e n. 24404/05)**

*Articolo 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare); impossibilità per richiedenti l'asilo respinti di vivere assieme al proprio coniuge*

Il rifiuto delle domande di ricongiungimento di due coppie – si tratta di richiedenti l'asilo respinti e assegnati a diversi Cantoni – rappresenta un'ingerenza ingiustificata nel diritto alla vita familiare. I ricorrenti, che non potevano essere espulsi, non avevano la possibilità di vivere assieme nemmeno in un altro Stato.

La Corte costata una sproporzione tra l'interesse dello Stato a una ripartizione equilibrata dei richiedenti l'asilo nei diversi Cantoni e gli interessi privati dei ricorrenti.

La Corte ritiene violato l'articolo 8 CEDU (unanimità).

## II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

### Decisione sulla ricevibilità [Korolev](#) contro la Russia del 1° luglio 2010 (n. 25551/05)

*Articolo 35 paragrafo 3 b) CEDU: assenza di un pregiudizio significativo per il ricorrente (nuovo criterio di ricevibilità introdotto dal Protocollo n. 14 alla CEDU, in vigore dal 1° giugno 2010)*

La mancata esecuzione di una decisione nazionale secondo cui al ricorrente sarebbe spettata una somma inferiore a un euro, non rappresenta un pregiudizio significativo ai sensi dell'articolo 5 paragrafo 3 b) CEDU. La censura sollevata a proposito della violazione degli articoli 6 CEDU (Diritto ad un processo equo) e 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (Protezione della proprietà; non ratificato dalla Svizzera) non è quindi ricevibile. La Corte ha motivato la sua decisione adducendo la lieve entità del danno patrimoniale in causa. Nella misura in cui un ricorso solleva questioni di principio, il nuovo criterio di ricevibilità non si applica nemmeno quando il pregiudizio è minimo. Nel presente affare, tuttavia, questo non è il caso (unanimità).

### Decisione sulla ricevibilità [Öcalan](#) contro la Turchia del 6 luglio 2010 (n. 5980/07)

*Articolo 6 CEDU (Diritto ad un processo equo) e 46 CEDU (Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze); applicazione di una sentenza della Corte*

Il ricorrente fa valere che una [decisione della Grande Camera del 12 maggio 2005](#) che lo concerne, secondo cui la procedura penale condotta nei suoi confronti ha violato il diritto a un processo equo, non sarebbe stata eseguita correttamente. Fa valere una violazione degli articoli 6 e 46 CEDU. Il ricorso è dichiarato irricevibile, poiché non interessa alcun diritto garantito dalla Convenzione (*ratione materiae*, art. 35 § 3 CEDU). In linea di principio, gli Stati contraenti sono liberi di scegliere i mezzi per riparare una violazione della Convenzione, nella misura in cui la riparazione sia compatibile con le costatazioni della sentenza. Nel presente affare ciò sarebbe stato il caso - opinione sostenuta anche dal Comitato dei Ministri, incaricato di vigilare sull'esecuzione delle decisioni. L'articolo 6 CEDU non si applica alle procedure sulla questione a sapere se una procedura debba essere ripresa nel caso in cui Strasburgo abbia constatato una violazione (unanimità).

### Sentenza [Tendam](#) contro la Spagna del 13 luglio 2010 (n. 25720/05)

*Articolo 6 paragrafo 2 CEDU; presunzione d'innocenza*

Rifiutare una riparazione per arresto illegale adducendo che il richiedente è stato assolto per mancanza di prove e non per il fatto di non aver commesso un reato, non è conciliabile con la presunzione d'innocenza. La Corte ritiene pertanto violato l'articolo 6 paragrafo 2 CEDU (unanimità).

Conservazione inappropriata di oggetti confiscati nel quadro dell'indagine penale. La Corte ritiene violato l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (non ratificato dalla Svizzera; unanimità).

**Sentenza [N.](#) contro la Svezia del 20 luglio 2010 (n. 23505/09)**

*Articolo 3 CEDU (Divieto di tortura); rinvio di una donna sola in Afghanistan*

Il rinvio a Kabul di una donna che sta divorziando dal marito afgano, viola il principio di non respingimento. Le statistiche e i rapporti internazionali sui diritti dell'uomo in Afghanistan attestano un numero sensibile di casi di violenza perpetrata nei confronti delle donne. In quanto donna sola, la ricorrente rischia di subire maltrattamenti dall'ex marito, dalla famiglia di quest'ultimo e dalla società afgana.

La Corte ritiene violato l'articolo 3 CEDU (unanimità).

**Sentenza [P.B. e J.S.](#) contro l'Austria del 22 luglio 2010 (n. 18984/02)**

*Articolo 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare) in combinazione con l'articolo 14 CEDU (Divieto di discriminazione); discriminazione di coppie omosessuali nel settore dell'assicurazione contro le malattie e gli infortuni*

Una relazione stabile tra due partner dello stesso sesso che vivono in comunione domestica beneficia della protezione della vita familiare secondo l'articolo 8 CEDU. Il fatto che il ricorrente, un funzionario, non possa, contrariamente a quanto previsto per le coppie eterosessuali, far beneficiare il suo partner con il quale vive in comunione domestica, della sua polizza d'assicurazione (assicurazione contro le malattie e gli infortuni per i funzionari) costituisce una discriminazione ingiustificata.

La Corte ritiene violato l'articolo 8 CEDU in combinazione con l'articolo 14 CEDU (unanimità); le basi giuridiche in questione sono state modificate già prima della sentenza, in quanto è stato eliminato il riferimento sul sesso del partner: per quanto riguarda il periodo successivo a questa modifica, la Corte non rileva alcuna violazione.

**Sentenza [Rumpf](#) contro la Germania del 2 settembre 2010 (n. 46344/06)**

*Articolo 6 CEDU (Diritto ad un processo equo) e art. 13 CEDU (Diritto ad un ricorso effettivo); la durata eccessiva della procedura e la mancanza di mezzi di ricorso pertinenti dinanzi ai tribunali tedeschi rappresentano un problema strutturale; prima sentenza pilota contro la Germania*

Il ricorrente è il gerente di un'impresa di protezione delle persone. La procedura contro il rifiuto di prolungare la sua licenza di porto d'armi è durata 13 anni. Il ricorrente non disponeva di alcun mezzo di ricorso che gli avrebbe permesso di ottenere una decisione che garantisse il suo diritto ad un trattamento del caso entro un termine ragionevole. La Corte ritiene violati gli articoli 6 e 13 CEDU (unanimità).

In questo caso la Corte riconosce un problema strutturale (più della metà dei casi concernenti la Germania vertono sulla durata della procedura). Applica pertanto la prima sentenza pilota che permette di definire chiaramente i problemi strutturali alla base di una violazione della CEDU e d'invitare lo Stato responsabile a prendere le misure necessarie per porvi rimedio entro un termine ragionevole. La Corte invita la Germania a introdurre, entro un anno dal passaggio in giudicato della presente sentenza, un mezzo efficace per rimediare alla durata eccessiva delle procedure giudiziarie.

**Sentenza [Uzun](#) contro la Germania del 2 settembre 2010 (n. 35623/05)**

*Articolo 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare); sorveglianza satellitare*

L'impiego di apparecchiature di sorveglianza satellitare (GPS) nelle indagini penali, che ha portato alla condanna del richiedente per tentato omicidio, è conciliabile con il diritto al rispetto della vita privata. Le basi legali per la misura erano sufficienti. Considerata la breve durata (tre mesi di sorveglianza), la mancanza di altre possibilità di sorveglianza e l'obiettivo di evitare altri attentati con esplosivo, la Corte ritiene che la misura fosse conforme al principio della proporzionalità.

La Corte non ritiene violato l'articolo 8 CEDU e rinuncia a valutare la censura sollevata a proposito della violazione dell'articolo 6 CEDU (Diritto ad un processo equo; unanimità).

**Sentenza [Sanoma Uitgevers B.V.](#) contro i Paesi Bassi del 14 settembre 2010 (Grande Camera; n. 38224/03)**

*Articolo 10 CEDU (Libertà di espressione) ; tutela delle fonti giornalistiche*

La richiesta di consegnare alla polizia, nell'ambito di un'indagine penale, le fotografie di una corsa d'auto illegale, scattate da alcuni giornalisti, ha violato la tutela delle fonti giornalistiche e quindi la libertà di espressione dei giornalisti. Secondo la legislazione olandese spetta al procuratore e non a un giudice indipendente ordinare la produzione di fotografie. Ciò non soddisfa l'esigenza di una base legale sufficiente per limitare la libertà di espressione. La Corte ritiene violato l'articolo 10 CEDU (unanimità). Revoca della sentenza della Camera dell'8 gennaio 2009 (cfr. rapporto sul 1° trimestre 2009).

**Sentenza [Mangouras](#) contro la Spagna del 28 settembre 2010 (Grande Camera; n. 12050/04)**

*Articolo 5 paragrafo 3 CEDU (Diritto alla libertà e alla sicurezza); cauzione*

Per la liberazione di un capitano greco, che aveva provocato una catastrofe petrolifera nell'Atlantico, le autorità spagnole avevano chiesto una cauzione di 3 milioni di euro. Tenuto conto della professione del capitano (trasporto di greggio via mare), del coinvolgimento del suo datore di lavoro (la cauzione è stata versata dall'assicurazione del datore di lavoro), della portata dei danni e quindi dell'interesse pubblico a che il caso fosse sottoposto ad un esame giudiziario o che fosse chiarita la questione sulla responsabilità, la cauzione non è eccessiva.

La Corte non ritiene violato l'articolo 5 paragrafo 3 CEDU (unanimità).

**Sentenza [J.M.](#) contro il Regno Unito del 28 settembre 2010 (n. 37060/06)**

*Articolo 14 CEDU (Divieto di discriminazione) in combinazione con l'articolo 1 del Protocollo n.1 alla CEDU (Protezione della proprietà); ridotti gli alimenti in caso di nuovo partner dello stesso sesso*

Dopo aver lasciato suo marito e i suoi figli, la ricorrente ha rispettato l'obbligo di versare i contributi di mantenimento. La sua domanda di riduzione degli alimenti prevista dalla legislazione inglese in caso di nuovo partenariato, con o senza matrimonio, è stata respinta, poiché la riduzione vale soltanto per le coppie di sesso opposto. La Corte ritiene violato l'articolo 14 CEDU in combinazione con l'articolo 1 del Protocollo n. 1 alla CEDU (non ratificato dalla Svizzera; unanimità).